

concessione di esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, fissato dal regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

« Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine fissato dal regio decreto 17 giugno 1909, numero 362;

« Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla Commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

« Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei Tribunali e delle Preture del circondario di Messina e della Provincia di Reggio Calabria;

« Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria di Assise del Circolo di Messina siano temporaneamente tenute in Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

« Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che stabilisce che le udienze della Corte di Assise ordinaria del Circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

« Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto.

« Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria;

« Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per provvedere alla integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

« Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva la indennità spettante ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi.

« Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37, e 23 giugno 1910, n. 483;

« Regio decreto 23 aprile 1911, n. 419, che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle Assise di Palmi ».

(È approvato).

Art. 61 bis.

« Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali, ceduti od alienati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, saranno ripartite in 48 rate, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per le scadenze delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912 ».

(È approvato).

Art. 61-ter.

« Sono esonerati dalla imposta di ricchezza mobile dal 1° gennaio 1909 al 31 dicembre 1911 i redditi della categoria *D* provenienti da commerci e industrie nei comuni di cui all'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, limitatamente alle ditte che si trovavano iscritte per lo stesso titolo nei ruoli del 1908 ».

A questo articolo gli onorevoli Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono il seguente emendamento: alle parole « 31 dicembre 1911 », sostituire « 31 dicembre 1913 ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Il beneficio dell'esonerazione che si è dato ai proprietari di fondi non è stato ugualmente concesso ai commercianti iscritti per i loro redditi nella categoria *D*. Ora con l'articolo 61-ter di questo disegno di legge si concede a questi ultimi il beneficio, ma fino al 1911; io propongo col mio emendamento di estenderlo sino a tutto il 1913.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Il Governo prega la Commissione di non insistere in questo articolo 61-ter con l'impegno che l'Amministrazione, mediante i poteri discrezionali dati dalle vigenti leggi, troverà il modo di facilitare il pagamento delle imposte. Con la soppressione dell'articolo, non avrebbe così più ragione di essere l'emendamento dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, consente alla soppressione?

DE NAVA, relatore. La Commissione prende atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro che l'Amministrazione cercherà di facilitare in ogni maniera i contribuenti per imposta di ricchezza mobile per commerci, e non insiste nell'articolo 61-ter.

ALESSIO GIOVANNI. Anch'io prendo atto delle dichiarazioni del ministro e del-